

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 470

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TOFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2006

Disposizioni in materia di prezzi

ONOREVOLI SENATORI. - L'introduzione dell'euro, a decorrere dal 1° gennaio 2002, quale valuta legale, ha concorso a determinare conseguenze rilevanti legate all'aumento, a volte, indiscriminato dei prezzi senza giustificazione reale.

Negli ultimi quattro anni, da più parti sono state avanzate iniziative volte ad accertare le cause, le dinamiche ed eventuali inadempienze e responsabilità in ordine all'ingiustificato ed eccessivo rincaro dei prezzi registrati in Italia a seguito dell'introduzione dell'euro. Più volte si è tentato di individuare le connessioni e le conseguenze del fenomeno sotto il profilo della compressione dei consumi e della perdita del potere di acquisto delle famiglie, purtroppo senza alcun esito.

Numerose analisi e indagini, condotte da istituti come Eures-ricerche economiche e sociali, hanno dimostrato che la maggior parte dei cittadini italiani ritiene che l'introduzione della moneta unica abbia creato notevoli disagi, soprattutto ai consumatori.

Giova ricordare che in Italia, a differenza di altri Paesi dell'Unione europea, non risultano essere state adottate misure normative cogenti volte a scoraggiare le dinamiche legate all'aumento dei prezzi.

Ad esempio, le produzioni ortofrutticole, vendute oggi nel nostro Paese, hanno costi al dettaglio tanto elevati da scoraggiarne l'acquisto, mentre sono acquistate dai venditori a prezzi notevolmente più bassi, ciò determinando un sistema per cui il prezzo finale risulta del tutto indipendente da quello all'origine.

Secondo le cifre fornite dalla Coldiretti nel 2004, il calo del prezzo all'origine per ortaggi e verdura ammontava all'8 per cento e la diminuzione dei prezzi medi della frutta nel mese di luglio al 35 per cento. Secondo i

dati dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nel periodo da gennaio ad agosto 2004, la diminuzione negli acquisti dei generi alimentari si è registrata al 3,3 per cento, mentre, nel primo trimestre dello stesso periodo, l'aumento delle importazioni di frutta dall'estero è stato del 7 per cento e quello per ortaggi e legumi del 20 per cento.

Sebbene le statistiche ufficiali colgano un diverso andamento generale dell'inflazione, esistono diversi strati della popolazione che percepiscono una riduzione del proprio potere d'acquisto molto superiore alla media.

Sempre nel 2004, il Ministro delle politiche agricole e forestali annunciava un incremento, a partire dal settembre successivo, dei controlli, già avviati nei mesi precedenti, da parte della Guardia di finanza, volti ad individuare e ad indagare eventuali fenomeni speculativi.

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di fornire una risposta al problema esposto, in linea con la legislazione vigente negli altri Paesi europei che dimostrano una maggiore sensibilità rispetto all'esigenza di tutelare, nell'ambito dei rapporti commerciali, le parti più deboli, come appunto risultano essere i consumatori e, in taluni casi, anche i produttori del comparto agro-alimentare.

Ancora nel 2004 l'economista Luigi Campeggio - docente di economia politica e rettore dell'Università Cattolica di Milano - ha proposto di introdurre in Italia disposizioni volte a rendere obbligatoria l'applicazione, sui prodotti, di etichette, sulle quali sia riportato, accanto al prezzo finale, anche quello pagato dal grossista al produttore, in modo da scoraggiare speculazioni, rendendo chiaro e trasparente quale è la quota che va

a vantaggio degli intermediari nel passaggio dei prodotti dal produttore al consumatore.

Occorre, infatti, operare per un riequilibrio dei rapporti interni alla filiera in grado di avere una stabilità dei prezzi all'origine e realizzare il giusto ricavo a valle della stessa, lontano da speculazioni economiche.

Lo stesso prezzo all'origine deve essere il più possibile vicino al valore reale, affinché i consumatori abbiano la certezza del bene e valutino l'utilità dello stesso.

Di conseguenza, un flusso di informazioni accessibili, trasparenti ed efficaci costituirebbe un forte strumento di garanzia per il consumatore che, in tal modo, viene messo in condizione di conoscere la vita di un prodotto, il processo produttivo dello stesso e gli attori della filiera.

Giova a tal fine ricordare che il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», all'articolo 15 rinvia, per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura, a

quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio. A tal fine, il citato articolo 14 prevede che sui prodotti venga riportato sia il prezzo di vendita (con ciò intendendosi il prezzo finale, valido per unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di ogni altra imposta), sia quello per unità di misura (ossia il prezzo finale, comprensivo di IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato, di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici).

Una informazione ancor più dettagliata e univoca sui prezzi di vendita favorirebbe il raffronto tra gli stessi, assicurando al contempo un funzionamento trasparente del mercato a tutela dei consumatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I prodotti offerti in vendita ai consumatori, esposti nelle vetrine esterne, all'ingresso degli esercizi commerciali ovvero nelle immediate vicinanze, su aree pubbliche o sui banchi vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro, leggibile ed inequivocabile, sia il prezzo all'origine, sia il prezzo finale.

2. Ai fini della presente legge, s'intende per:

a) «prezzo all'origine» il prezzo iniziale di un prodotto, certificato dalla fattura di vendita del produttore;

b) «prezzo finale» il prezzo di vendita al pubblico di un prodotto, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di ogni altra imposta, nonché dei ricarichi documentabili dalle fatture emesse nel percorso della filiera commerciale.

Art. 2.

1. La violazione di quanto disposto dall'articolo 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 euro a 10.000 euro e con la sospensione dell'esercizio commerciale da uno a sei mesi in caso di recidiva.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate dal sindaco.

3. I fondi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono destinati al comune nel quale è stata commessa l'infrazione, e sono utilizzati per alimentare il fondo per il sostegno dell'emergenza abitativa, allo scopo istituito presso ciascun comune.